



DECRETO “ANTIFRODE”

D.L. n. 157 del 11.11.2021

NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONI FISCALI DI IMPOSTA

Andrea Cartosio

AGGIORNATO AL 23 NOVEMBRE 2021

Le frodi sui bonus edilizi di recente emerse ed affrontate dal direttore dell'Agencia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, hanno fatto sì che il Governo intervenisse in materia e ponesse un freno al comportamento fraudolento di alcuni operatori del settore edile.

Nella maggioranza dei casi nel recente passato si è verificata la presentazione di preventivi alla committenza - dunque la relativa accettazione degli stessi - ben più alti del valore reale delle maestranze da eseguirsi a seguito della richiesta da parte del consumatore finale dell'applicazione dello sconto in fattura direttamente sul corrispettivo dovuto all'impresa o poiché lo stesso intendeva fruire dell'opzione di cessione del credito fiscale.

La maggior scusante, sebbene in parte reale, utilizzata dagli operatori di settore era l'alto costo del servizio bancario, di fatto, ultimo ricettore del credito di imposta al quale il mondo dell'impresa si rivolgeva per poter disporre della liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni assunte.

Con il D.L. n. 157 del 11.11.2021, c.d. decreto "Antifrode", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'11.11.2021 n. 269, recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche", il Governo è intervenuto inserendo nuovi obblighi in capo alla committenza, oltreché ai professionisti di parte tecnica e fiscale, per aderire alle opzioni agevolative previste dall'art. 121 D.L. 34/2020, ossia cessione del credito e sconto in fattura.

In estrema sintesi, il decreto interviene sull'art. 119 del D.L. 34/2020, c.d. decreto "Rilancio", estendendo l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110 per cento sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, salvo se la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata (predisposta dall'Agencia delle entrate) ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, imponendo inoltre il visto su tutti gli altri bonus edilizi previsti dall'art. 121 D.L. 34/2020 nel caso in cui il contribuente opti per non utilizzare direttamente il credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, il provvedimento, poi, dispone il riferimento anche "ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica" (da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione).

Di seguito si analizzano, seppur brevemente, le tematiche di maggior interesse del predetto decreto.

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

Il primo aspetto di interesse nell'analisi del decreto "anti-frodi" riguarda il modello di comunicazione delle opzioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 157/2021 introduce all'art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante, dispone che:

- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 312528/2021 del 12 novembre 2021 ha recepito le nuove disposizioni legislative ed integrato il precedente provvedimento dell'8 agosto 2021, con il quale erano state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

VISTO DI CONFORMITÀ

Il D.L. 157/2021 ha ampliato la platea dei bonus interessati all'apposizione del visto di conformità a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020.

Nel recente passato è bene ricordare che solo la maxi-detrazione del Superbonus 110 per cento prevedeva l'apposizione del visto da parte di un professionista abilitato.

Con l'introduzione del D.L. "Antifrode" tale obbligo risulta **esteso a tutte le detrazioni edilizie** in essere per le quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui al comma 2 dell'art. 121 D.L. 34/2020.

Pertanto, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.

Le Entrate con il Provvedimento rilasciato il 12.11.2021 hanno, inoltre, specificato che la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni edilizie deve essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Di seguito si riportano le agevolazioni per le quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, soggette all'apposizione del visto di conformità:

- per interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali di cui alla lett. a) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR ed interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di cui alla lett. b) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR);
- acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare della detrazione di cui al co. 3 dell'art. 16-bis del TUIR (c.d. “detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati”; circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 5.1.4);
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR), anche in versione superbonus 110%;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR), sia nella misura del 50% se rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), sia nella versione superbonus 110%;
- interventi di riqualificazione energetica di cui all'art.14delDL63/2013(c.d. “ecobonus”), compresi quelli in versione superbonus 110%;
- interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli in versione 110% (c.d. “sismabonus”, anche “acquisti”);
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli al 110%.

Il visto di conformità dovrà essere rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 241/97. I soggetti abilitati a tale opzione sono:

- dai soggetti indicati alle lett. a) e b) dell'art.3 co.3 del DPR 322/98;
 - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
 - gli iscritti nel registro dei revisori legali;
 - gli iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.

IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Le modalità di esercizio dell'opzione di cessione del credito o di sconto in fattura necessitano del modello comunicativo trasmesso all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che detto modello deve essere trasmesso per tutte le detrazioni edilizie esistenti rientranti nell'art. 121 D.L. 34/2020, precisamente:

- entro il 16 di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- in caso di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 di marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Le novità introdotte dal D.L. 157/2021, recepite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 12.11.2021, n. 312528 hanno pertanto modificato alcuni aspetti operativi del modello di comunicazione di opzione di seguito riportati:

SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

la comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata:

- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia;

PARTI COMUNI DI EDIFICIO – CONDOMINIO

la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

- o dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- o dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;

CONDOMINI “MINIMI”

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni dei c.d. “condomini minimi” può essere inviata anche da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In questi casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni richieste per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico e al visto di conformità necessario per tutte le detrazioni “edilizie”

RATE RESIDUE

La comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata:

- o esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

VISTO DI CONFORMITÀ - SUPERBONUS DEL 110%

Il D.L. 157/2021 introduce novità sostanziali in materia di Superbonus 110 per cento.

Sebbene l’apposizione del visto di conformità fosse già previsto per tale agevolazione ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, il nuovo decreto introduce un ulteriore tassello per il contribuente.

Il visto di conformità diventa obbligatorio anche nel caso in cui quest’ultimo **intenda fruire della detrazione di imposta nella propria dichiarazione dei redditi.**

Tale disposizione non si applica nel caso in cui il contribuente accetti la dichiarazione precompilata, pertanto presenti il modello con modalità diretta, oppure che la dichiarazione sia presentata tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.

ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), n. 2) del decreto "Antifrode", in materia di attestazione di congruità delle spese, integra il disposto del comma 13-bis dell'art. 119, D.L. n. 34/2020.

Pertanto, l'attestazione di congruità, per tutte le opzioni dal 12.11.2021, dovrà fare riferimento **non** solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 6.8.2020 "Requisiti" ovvero prezzari regionali e prezzari DEI, ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica che dovrà essere pubblicato entro il 10 dicembre p.v.

L'asseverazione tecnica per le detrazioni differenti da quelle rientranti nel Superbonus 110 per cento risulta non necessaria se il contribuente sceglie di utilizzare in modo diretto nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione fiscale di imposta, ma è **obbligatoria** se il beneficiario intendesse esercitare l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nella giornata di lunedì 22 novembre u.s., alcuni chiarimenti sulla materia, nello specifico sull'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione tecnica per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il primo aspetto saliente riguarda le tempistiche di effettuazione lavori e pagamenti. Nel caso di specie è stato prospettato all'Agenzia la casistica per la quale un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell'importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021, per il quale non ha ancora trasmesso all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha ritenuto che *" i contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa*

annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e dell'asseverazione.”

Viene specificato inoltre che le comunicazioni trasmesse ante entrata in vigore del D.L. Antifrode non sono soggette all'accoglimento delle prescrizioni del suddetto decreto.

Si precisa altresì che a parere dello scrivente la risposta fornita non scioglie i dubbi nel caso in cui il contribuente abbia già effettuato parzialmente pagamenti per un lavoro eseguito sulla sua proprietà e l'appalto perduri oltre la data del 12.11.2021. Le Entrate in tal caso non hanno specificato se il tutto rientra nell'obbligo di asseverazione fiscale e tecnica.

La seconda risposta di carattere fiscale interessa l'apposizione del visto di conformità qualora il contribuente abbia sostenuto spese per interventi di Superbonus 110 per cento nel corso del 2021 ed intende utilizzare il relativo credito di imposta in dichiarazione dei redditi. Date le previsioni del D.L. 157/2021, di cui sopra, è stato richiesto all'Agenzia se il visto va richiesto in relazione all'intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento.

Le entrate, in materia, hanno risposto fornendo la seguente indicazione “...**il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.** Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013), secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito)”.

Per completezza di dato si riportano le ulteriori risposte fornite dall'Agenzia in materia tecnica:

D. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all'individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

R. Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell'adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

D. L'asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

R. L'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

D. I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?

R. Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall'articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l'asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l'accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l'asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sul piano del rafforzamento dei controlli preventivi viene introdotto, poi, sempre nel decreto "Rilancio", l'articolo 122-*bis*, il quale dispone che l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni di cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentino profili di rischio. Tali profili di rischio "sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (...) con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni" di cui sopra. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. L'attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri, le modalità ed i termini per l'attuazione delle suddette disposizioni.

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Importante novità in materia di obblighi antiriciclaggio.

Il nuovo comma 4 del art. 122-bis del D.L. Rilancio, ha previsto che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia”, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 del D.lgs.. 231/2007

Qualora i soggetti interessati, ossia intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari identificati al comma 3 del predetto decreto, i professionisti di cui al comma 4, rilevassero irregolarità dovranno astenersi dal ricevere il credito di imposta, quindi configurarsi quali cessionari, nelle ipotesi di insorgenza dell’obbligo di segnalazione all’UIF di operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.